

COMUNICATO STAMPA

Comunicato rivolto ai clienti di intermediari britannici operanti in Italia in relazione alla Brexit

Dal 1° gennaio 2021, dopo lo scadere del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (*Brexit*) avrà rilevanti implicazioni sulla prestazione dei servizi finanziari ai clienti europei da parte degli intermediari britannici. Questi ultimi non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e possono prestare servizi di investimento solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al vigente regime domestico per le imprese di paesi terzi¹.

Nel corso del 2020, le autorità italiane ed europee hanno intensificato gli sforzi per limitare i possibili disagi per i clienti. La Consob ha più volte richiamato l'attenzione degli intermediari britannici a un'ordinata gestione delle mutate condizioni operative discendenti dalla *Brexit* (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit-consob>) e, più recentemente, si è rivolta anche ai clienti di tali intermediari, invitandoli, tra l'altro, a verificare di avere ricevuto un'informazione adeguata (http://www.consob.it/documents/46180/46181/cs_20201112.pdf/c301a7be-af8b-41cd-8b64-36c13be64831).

Per assicurare un'ordinata gestione di questo processo, il [decreto-legge "Milleproroghe"](#) ha previsto norme specifiche a tutela dei clienti di intermediari aventi sede nel Regno Unito.

In particolare, per **evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di investimento e ridurre al minimo i disagi per i clienti**, è stato previsto che le imprese di investimento e le banche del Regno Unito che hanno presentato, rispettivamente, alla Consob e alla Banca d'Italia un'istanza di autorizzazione non ancora perfezionata alla data del 31 dicembre possano comunque **continuare ad operare fino all'ottenimento dell'autorizzazione**². Durante questo "periodo di grazia" – dal 1° gennaio 2021 sino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021— tali intermediari non potranno stipulare nuovi contratti né modificare quelli esistenti; i clienti degli intermediari che operano con succursale saranno assistiti da un sistema di indennizzo italiano e potranno continuare ad accedere all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Per consentire agli investitori di conoscere quale sistema di indennizzo è responsabile della protezione dei loro risparmi, i prestatori di servizi di investimento del Regno Unito dovranno fornire ai propri clienti le informazioni previste dalla legge, il più presto possibile e, in ogni caso, entro il 10 febbraio 2021.

¹ Al riguardo, si precisa che nel Bollettino della Consob (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino>) sono consultabili le delibere di autorizzazione delle imprese di investimento britanniche, con indicazione dei servizi autorizzati e delle eventuali limitazioni operative o relative alla tipologia di clientela.

² Il decreto specifica che non è permessa alle imprese di investimento e alle banche la possibilità di continuare a prestare, al termine del periodo di transizione, servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi nei riguardi dei clienti al dettaglio come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera m-*duodecies*, del TUF, e dei clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-*quinquies*, lettera b), e comma 2-*sexies*, lettera b), del TUF.



Il decreto prevede inoltre che, in caso di **diniego dell'autorizzazione**, gli intermediari devono **cessare i servizi e le attività di investimento non autorizzati**, secondo modalità e tempi tali da non recare pregiudizio ai clienti; dovranno, inoltre, porre in essere tutte le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Anche durante questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di indennizzo per gli investitori per gli intermediari britannici operanti in Italia con succursale.

Il decreto impone inoltre ai prestatori di servizi di investimento britannici, in particolare se hanno usufruito del "periodo di grazia", di assicurare **un'adeguata informativa ai clienti** sugli effetti della Brexit.

Si invitano comunque i clienti a prendere contatto direttamente con gli intermediari con cui intrattengono rapporti, specie qualora non abbiano ricevuto le necessarie informazioni, per ottenere tutte le indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.

Con riferimento agli intermediari del Regno Unito che cessano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia (anche a seguito del diniego dell'autorizzazione), il decreto prevede la **restituzione ai clienti delle disponibilità liquide, dei beni e degli strumenti finanziari** di loro pertinenza, secondo le **istruzioni fornite dai clienti stessi**. È dunque essenziale che i clienti forniscano tempestivamente istruzioni agli intermediari (ad esempio, indicando un IBAN per accreditare le somme).

Si raccomanda nuovamente alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato di **attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge** (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti).

La Consob sta provvedendo ad aggiornare l'elenco delle imprese di investimento dell'UE e di quelle dei paesi extra UE abilitate a operare in Italia dal 1° gennaio 2021, fornendo inoltre adeguata evidenza - nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/imprese-di-investimento>) - delle imprese del Regno Unito non più autorizzate a offrire servizi alla clientela italiana nonché di quelle che potranno continuare a operare ai sensi del citato decreto-legge.

I clienti delle banche e delle imprese di assicurazione britanniche possono fare riferimento alle informazioni contenute, rispettivamente, nei siti della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexite/index.html>) e dell'IVASS (<https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexite/index.html>).

Roma, 2 gennaio 2021